



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2022

(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 345 del 23/05/2022)

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 8/08/2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica, si provvede all'assegnazione di alloggi di E.R.P. mediante concorso pubblico indetto dal Comune di Calderara di Reno con cadenza annuale.

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando che prevede la **presentazione delle domande dal 01 giugno 2022 al 15 luglio 2022.**

La formulazione della graduatoria avverrà secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di E.R.P. e meglio specificato ai successivi punti 5, 6 e 7 del presente bando.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione dovranno presentare **domanda in carta bollata**, secondo i criteri e le modalità contenute nel presente bando, su modulo predisposto dal Comune e disponibile presso l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e sul sito www.comune.calderaradireno.bo.it nell'area tematica "Casa".

La domanda potrà essere presentata:

A) **tramite Email** all'indirizzo Pec del Comune: **comune.calderara@cert.provincia.bo.it**; in questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

B) **tramite il servizio postale** con raccomandata A.R.; in questo caso la domanda dovrà essere già sottoscritta con allegata una fotocopia di un documento di identità valido del richiedente;

D) **direttamente all'Ufficio U.R.P.** (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Calderara di Reno – Piazza Marconi 7, secondo le modalità e i tempi di apertura al pubblico indicati sul Sito Internet del Comune.

Le domande presentate dopo la scadenza di cui sopra saranno escluse dal concorso intendendosi valide le domande presentate per posta con data di partenza entro i termini, quale risulta dal timbro postale.

Del pari sono escluse le domande che non siano sottoscritte con le modalità previste dal presente Bando.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 8/08/2001 n. 24 e ss.mm.ii., come specificato dalla Delibera di Giunta Regionale del 02/05/2018 n. 613 approvata dall'Assemblea Legislativa Regionale con Delibera n. 154 del 06/06/2018, **possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:**

A) Cittadinanza.

- A.1) il cittadino italiano;
- A.2) il cittadino di uno Stato aderente alla Unione Europea;
- A.3) il familiare di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- A.4) il titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e ss.mm.ii. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);
- A.5) il cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- A.6) il cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. In caso di permesso di soggiorno scaduto, è ammissibile la domanda di accesso alla graduatoria E.R.P. qualora sia stata fatta domanda di rinnovo. Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione, il richiedente dovrà essere in possesso del permesso di soggiorno almeno biennale, valido al momento di presentazione della domanda. In caso contrario verrà escluso dalla graduatoria. Dovrà altresì essere in possesso di un permesso di soggiorno almeno biennale, in corso di validità al momento dell'assegnazione. In caso contrario verrà escluso dall'assegnazione. I cittadini stranieri, titolari di pensione da lavoro o invalidità totale e permanente, erogata dallo Stato Italiano, hanno il requisito per l'accesso all'E.R.P.

Il requisito di cui alla lettera A) è richiesto in possesso del solo richiedente.

B) Residenza o sede dell'attività lavorativa.

E' necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale **regionale da almeno 3 anni;**
- 2A) residenza anagrafica nel Comune di Calderara di Reno;
oppure
- 2B) attività lavorativa stabile ed esclusiva nel Comune di CALDERARA DI RENO; lo svolgimento di detta attività potrà essere documentata o attraverso apposita dichiarazione dell'azienda o tramite autodichiarazione del richiedente nelle quali si attesti che nel Comune di Calderara di Reno si trova almeno una sede legale dell'impresa e/o una sede di lavoro alle cui dipendenze il richiedente abbia svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di

presentazione della domanda, o abbia conseguito almeno il 50% del reddito imponibile ultimo fiscalmente certificato. In caso di lavoro autonomo il richiedente deve aver svolto l'attività lavorativa nel Comune di Calderara di Reno per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda.

In caso di lavoro autonomo il richiedente deve aver svolto l'attività lavorativa deve produrre idonea documentazione attestante lo svolgimento della propria attività lavorativa nel Comune di Calderara di Reno per almeno 6 mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, alla data di presentazione della domanda.

Può presentare domanda anche il soggetto iscritto all'AIRE del Comune di Calderara di Reno che dimostri la residenza anagrafica nell'ambito del territorio regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Secondo la normativa vigente in materia di ISEE "il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge." (art. 3, comma 2 del DPCM n. 159 del 2013); al fine della valutazione del requisito del reddito, i soggetti iscritti all'AIRE che non possono presentare l'ISEE in quanto non ricadono nell'ambito della disposizione sopra richiamata, sono tenuti in fase di presentazione della domanda e in fase di assegnazione dell'alloggio a presentare l'ISEE simulato, accedendo al portale INPS; tale ISEE simulato ha il valore di un'autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, con le relative responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo decreto per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Il Comune valuterà la sussistenza del requisito del reddito e l'attribuzione dei relativi punteggi in base all'ISEE simulato.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio entro 40 giorni e comunque non oltre sei mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7 L.R. 24/2001.

Il presente requisito è richiesto in possesso del solo richiedente.

C) Limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

Il requisito attiene alla titolarità di diritti reali su beni immobili.

I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

La titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE. In fase di assegnazione il Comune potrà effettuare eventuali altre forme di controllo per verificare il possesso di immobili all'estero

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopra indicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione

ai sensi dell'art. 560 comma 3 c.p.c. (in questo caso occorre allegare alla domanda copia del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione, con la data di notifica);

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia (in questo caso occorre allegare alla domanda copia della sentenza di separazione giudiziale o accordo omologato o altro tipo di accordo);
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'ex convivente more uxorio o al convivente di cui alla L. n. 76 del 2016 qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella sua disponibilità e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti (in questo caso occorre allegare alla domanda copia del documento comprovante l'assegnazione dell'alloggio all'ex convivente).

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti del nucleo familiare.

D) Assenza di precedenti assegnazioni o contributi.

I componenti il nucleo richiedente non devono:

- 1) aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP e di altri alloggi pubblici, cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della Legge 8 agosto 1977 n. 513 o della Legge 24 dicembre 1993 n. 560 o di altre disposizioni in materia di cessione di alloggi pubblici a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 2) aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

Il presente requisito è richiesto in possesso a tutti i componenti il nucleo familiare.

E) Situazione economica del nucleo familiare richiedente.

- 1) Il limite della situazione economica per l'accesso è calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e s.m.i., in base all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) e al patrimonio mobiliare. I limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale;
- 2) La Determinazione n. 12898 del 07/07/2021 del Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia Romagna ha fissato i seguenti limiti:
 - il valore ISEE non deve superare **Euro 17.428,46** e successive rivalutazioni;
 - il patrimonio mobiliare del nucleo non deve essere superiore a **Euro 35.560,00**;
- 3) Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.
- 4) I valori economici indicati sono da intendersi modificati implicitamente ogni qual volta intervengano integrazioni normative in materia.

- 5) Ai fini dell'assegnazione di un alloggio di ERP tali requisiti reddituali devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare al momento di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio.

I richiedenti, al momento della domanda, dovranno essere in possesso almeno della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU) resa ai sensi della normativa vigente, pena l'esclusione dalla graduatoria.

2. NUCLEO FAMILIARE RICHIEDENTE

La domanda di accesso alla graduatoria, corredata della documentazione richiesta, è presentata dai nuclei familiari individuati dall'art. 24 della Legge Regionale e ss.mm.ii. in possesso dei requisiti previsti all'art. 15 commi 1 e 2 della medesima normativa.

Per nucleo familiare si intende:

- a) nuclei familiari costituiti dai coniugi e dai figli, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado;
- b) nuclei familiari fondati sulla stabile convivenza more uxorio, nonché nuclei di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza, salvo che ne sia derivata la nascita di figli, deve essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria.

I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Per i conviventi more-uxorio, come da dichiarazione anagrafica rilasciata ai sensi della Legge 76/2016, non è necessaria la convivenza di due anni, essendo sufficiente che risultino conviventi alla presentazione della domanda.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione.

In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone che prestano assistenza, in possesso di regolare contratto di lavoro in qualità di colf e badanti. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente e non si procederà pertanto nei loro confronti all'applicazione della disciplina dell'art. 24 commi 3 e 4 della Legge Regionale né tantomeno della disciplina attinente la verifica dei requisiti di cui all'art. 15 della medesima normativa e delle condizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento. In sede di presentazione della domanda ed in fase di assegnazione non si procederà alla verifica dei requisiti e delle condizioni in relazione a tali ulteriori persone non comprese nel nucleo familiare richiedente. In sede di assegnazione dell'alloggio di ERP si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo dell'alloggio da assegnare, della loro presenza. In questo caso troverà applicazione la disciplina della coabitazione finalizzata all'assistenza.

E' fatta comunque salva la facoltà delle persone che prestano assistenza di presentare autonoma domanda di accesso alla graduatoria.

3. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di partecipazione al presente Bando devono essere compilate **unicamente sul modulo predisposto dal Comune** che è scaricabile dal Sito Interne Istituzionale del Comune: www.comune.calderaradireno.bo.it sotto l'area tematica "Casa".

Nel predetto modulo sono indicati gli elementi prescritti dall'art. 5 del vigente Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario a cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza. Infatti, detto modulo è formulato con preciso riferimento ai casi prospettati dall'art. 6 del vigente Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica e contiene le condizioni il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo stesso.

Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione in cui attesta di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive indicate nella domanda medesima, impegnandosi a produrre, ove richiesta, l'idonea documentazione anche per quanto riguarda il possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso.

In particolare, per quanto concerne il possesso dei requisiti, il richiedente, utilizzando la specifica parte del modulo di domanda, dovrà dichiarare nei modi e agli effetti di cui al DPR 445/2000 e ss.mm.ii., che sussistono a suo favore i requisiti e le condizioni di cui alle lett. A) e B) del punto 1) del presente bando, nonché, in favore di se stesso e dei componenti il proprio nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. C), D), E), dello stesso punto 1 del bando.

Il richiedente deve inoltre dichiarare la composizione del nucleo familiare richiedente che verrà presa in considerazione in sede di eventuale assegnazione di alloggio con ampliamento avvenuto nel tempo dovuto unicamente a nascite di figli, o adozioni o affidi o matrimoni.

L'istanza contiene una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000) con la quale il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, la presenza delle condizioni oggettive e soggettive di cui ai punti contrassegnati nella domanda.

Poiché ai sensi del citato DPR 445/00 i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da altro documento, alla domanda deve essere allegata copia degli stessi, nell'eventualità in cui il concorrente abbia dichiarato la sussistenza di tali condizioni, pena il mancato riconoscimento del punteggio relativo.

4. CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi, ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di Edilizia Residenziale Pubblica:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE, intendendosi per tali le situazioni relative alle caratteristiche dell'alloggio, alla sistemazione nel medesimo e alla condizione economica del nucleo familiare richiedente

A1) Alloggio improprio.

Sistemazione con residenza in spazi impropriamente adibiti ad abitazione, esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanza anagrafica.

Sono individuati quali alloggi impropri:

- a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq, calcolati in base alla superficie utile;
- b) gli spazi appartenenti alle categorie catastali B/6, B/7, B/8, e tutti quelli appartenenti alle categorie C, D, E.

In particolare sono considerati:

- 1) Magazzini e laboratori;
- 2) Autorimesse, box;
- 3) Cantine e soffitte;
- 4) Uffici, negozi e botteghe.

Ai fini del riconoscimento della condizione si fa riferimento alla categoria catastale risultante al Catasto, ovvero desumibile da titolo abilitativo edilizio comunale in assenza di accatastamento, a prescindere dalla destinazione d'uso individuata nel contratto di locazione. La condizione di alloggio improprio in sede di presentazione della domanda viene dichiarata in via sostitutiva dal richiedente e verificata d'ufficio.

Residenza in alloggio improprio

3

A2) Sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo.

Situazione di disagio abitativo qualora, alla data della domanda ed alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sussista:

- 1. la residenza anagrafica del nucleo familiare in alloggio procurato dal Comune, su specifico progetto del Servizio sociale comunale, ovvero
- 2. la sistemazione in spazi procurati a titolo precario dai Servizi Sociali territoriali o, in accordo con essi, da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie; la sistemazione si intende precaria qualora sia offerta mediante:
 - 1) ospitalità;
 - 2) comodato gratuito;
 - 3) contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi;
 - 4) concessioni provvisorie di alloggi pubblici del Comune di Calderara di Reno. Il punteggio non viene riconosciuto qualora la permanenza presso la struttura abbia superato il periodo di concessione e/o il concessionario non sia in regola con i pagamenti dovuti.

Il punteggio è differenziato relativamente alle sistemazioni in strutture, come di seguito riportato:

Comunità – casa famiglia – istituti madre bambino – istituto per adulti – gruppo appartamento	6
Posto letto in dormitorio o in abitazione	6
Alloggio con contratto di locazione non superiore a 18 mesi	3
Alloggio procurato dal Comune su specifico progetto dei Servizi Sociali	4
Alloggio pubblico del Comune di Calderara di Reno locato mediante concessione provvisoria	4
Alloggio in comodato	2

A3) Sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente;
- b) provvedimento esecutivo di rilascio qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, risultando il richiedente in domanda occupante senza titolo. Sono tassativamente escluse le situazioni di occupazione abusiva di alloggi mediante ingresso arbitrario e/o in condizioni di divieto;
- c) verbale di conciliazione giudiziaria;
- d) ordinanza di sgombero;
- e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale;
- f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio.

Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo quanto previsto dal punto A13).

Non può essere assegnato tale punteggio in caso di rilascio dell'abitazione dovuta a mancato pagamento del mutuo.

Si tiene sempre conto della data di esecuzione fissata nel provvedimento di rilascio, esistente alla data di presentazione della domanda.

Il punteggio è differenziato come segue:

In caso di provvedimento da eseguirsi entro 12 mesi dalla data di scadenza del bando	6
Per le scadenze successive	4

A4) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio a seguito di:

- a) provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e/o condizioni equiparate di cui al precedente punto A3), eseguito negli ultimi tre anni, ad esclusione dei provvedimenti di rilascio intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale;
- b) abbandono di alloggio a seguito di calamità;
- c) imminente pericolo riconosciuto con ordinanza dall'Autorità competente.

La condizione è attribuita qualora il nucleo si trovi in:
 sistemazione provvisoria a titolo gratuito presso terzi;
 sistemazione provvisoria con contratto di locazione, secondo la vigente normativa, non superiore a diciotto mesi.

La precarietà perdura anche in presenza di modifiche di residenza a condizione che il richiedente non abbia stipulato contratti di locazione di durata superiore a diciotto mesi.

La verifica della permanenza della sistemazione precaria inizia dalla data di variazione di residenza.

Nel caso sia stipulato un contratto di locazione non superiore a diciotto mesi, nel medesimo alloggio oggetto di rilascio, la verifica della permanenza della sistemazione precaria decorre dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione.

Sistemazione precaria negli ultimi tre anni a seguito di provvedimento di sfratto e condizioni equiparate	6
---	---

A5) Coabitazione

Condizione di coabitazione del nucleo familiare richiedente con terze persone senza vincoli di parentela, esistente da almeno due anni, accertata dai servizi comunali competenti alla data della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione.

Coabitazione con terzi	1
------------------------	---

A6) Abitazione in alloggio sovraffollato

Abitazione in alloggio sovraffollato esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, verificata mediante risultanze anagrafiche.

Due o più persone residenti in alloggio di metratura inferiore agli standard abitativi previsti dal presente regolamento	1
--	---

A7) Residenza in alloggio inidoneo

Residenza anagrafica in alloggio inidoneo a garantire la mobilità di uno o più componenti il nucleo familiare in condizione certificata di invalidità, handicap e non autosufficienza, con problemi di mobilità documentati limitatamente al caso di persone dimoranti:

- a) in alloggi non al piano terra ubicati in immobili privi di ascensore e/o di servoscala;

b) in alloggi conformati su due piani.

Residenza in alloggio inidoneo	4
--------------------------------	---

A8) Residenza in alloggio certificato antigienico

Il nucleo familiare richiedente risiede anagraficamente in alloggio certificato "antigienico". Questa condizione è valutata qualora il nucleo familiare risieda da almeno un anno nell'alloggio alla data di presentazione della domanda e persiste alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione e qualora sussista almeno una delle seguenti situazioni:

- a) assenza di allacciamento all'acquedotto;
- b) assenza di allacciamento all'impianto fognario;
- c) assenza di servizi igienici propri all'interno dell'abitazione;
- d) almeno un vano principale (cucina, soggiorno, camere letto) privo di superficie finestrata;
- e) presenza di lesioni e crepe sui muri che comportino pericoli per la staticità dell'immobile.

La condizione è valutata solo qualora in sede di presentazione della domanda sia attestata da un tecnico abilitato.

In sede di verifica delle condizioni per l'assegnazione dell'alloggio la condizione verrà convalidata mediante accertamento tecnico dei competenti uffici dell'ASL, per quanto riguarda le situazioni di cui alle lett. da a) a d), e mediante accertamento dell'Ufficio tecnico comunale competente per la situazione di cui alla lett. e).

Una volta assegnato un alloggio di ERP, sulla base della presente condizione di punteggio, detta condizione non viene più attribuita per altre domande sul medesimo alloggio.

Alloggio antigienico	2
----------------------	---

A9) Valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

Nucleo familiare richiedente con reddito ISEE, calcolato ai sensi del DPCM n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore al **50%** del limite previsto per l'accesso. Il punteggio è attribuito in fase di presentazione della domanda sulla base della dichiarazione economica ISEE. In sede di verifica per l'assegnazione, il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo di cui al successivo punto 12.

ISEE fino al 50% del limite d'accesso	2
---------------------------------------	---

A10) Pendolarità dal luogo di residenza al Comune di Calderara di Reno

Richiedente residente in altro comune in condizioni di pendolarità quotidiana nell'ambito della settimana lavorativa, con distanza calcolata sulla base del percorso stradale più celere dalla via di residenza alla sede municipale.

La condizione di punteggio è differenziata come segue:

Distanza da km. 35 fino a km. 70	1
Distanza di oltre 70 km.	2

A 11) Incidenza del canone sul valore ISE.

Richiedente o componente del nucleo familiare, titolare da almeno 6 mesi di un contratto di locazione, regolarmente registrato o assoggettato ad IVA, che risieda in un alloggio o in uno spazio, il cui canone annuale alla data di presentazione della domanda e alla data di assegnazione incida:

- a) in misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- b) in misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia;
- c) in misura pari o superiore al 70,01% sul valore ISE del nucleo familiare richiedente determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Il punteggio non viene riconosciuto qualora il valore ISE sia pari a zero, con assenza di redditi IRPEF ed IRAP, fatti salvi i redditi esenti.

Al canone di locazione è equiparata l'indennità di occupazione. Il punteggio è attribuito, in fase di presentazione della domanda sulla base del valore ISE del nucleo richiedente.

In sede di verifica del requisito il punteggio è riconosciuto a condizione dell'esito positivo del procedimento di controllo, acquisendo le ricevute di pagamento del canone di locazione riferite ai dodici mesi precedenti la data di verifica.

In misura pari o superiore al 30% e fino al 50% sul valore ISE	2
In misura pari o superiore al 50,01% e fino al 70% sul valore ISE	3
In misura superiore al 70,01% sul valore ISE	4

A12) Residenza anagrafica nel Comune di Calderara di Reno

Richiedente che, alla data di presentazione della domanda, risieda continuativamente nel Comune di Calderara di Reno da almeno cinque anni.

Residenza anagrafica nel Comune di Calderara di Reno da almeno 5 anni	2
---	---

A13) Sfratto per morosità incolpevole

Sfratto esecutivo per morosità ove il mancato pagamento del canone o delle spese per utenze e condominiali sia conseguente al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- 1) stato di disoccupazione lavorativa o mutata condizione lavorativa (cassa integrazione, mobilità, riduzione orario) di componenti il nucleo richiedente intervenuti dopo la stipula del contratto di locazione, a motivo di licenziamenti diversi da quelli di carattere disciplinare, per lavoratori con contratto di lavoro dipendente o parasubordinato;

- 2) diminuzione del reddito del nucleo richiedente, comprese le indennità assistenziali, a seguito di decesso di un componente il nucleo anagrafico intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione;
- 3) diminuzione del reddito di taluno dei componenti il nucleo richiedente intervenuta dopo la stipula del contratto di locazione a motivo dell'intervento di condizioni invalidanti certificate con riduzione totale della capacità lavorativa;

Le situazioni sopra riportate devono aver comportato una riduzione del reddito del nucleo, compresi i redditi esenti, di almeno il 40%.

Per la valutazione della riduzione del reddito, si prenderà in considerazione la situazione reddituale nel momento in cui è insorta la morosità. Si farà un calcolo delle entrate reali (comprovate da idonea documentazione prodotta dagli interessati) e ipotetiche (considerando cioè l'entrata precedente alla riduzione reddituale avendo come riferimento temporale il mese e il rispettivo anno in cui si è verificato uno degli eventi previsti ai precedenti punti 1), 2), 3) e moltiplicandola per dodici mesi).

Se le entrate reali percepite risultano superiori al 40% delle entrate ipotetiche del reddito pieno il punteggio non verrà attribuito.

Morosità incolpevole	4
----------------------	---

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE, intendendosi per tali le condizioni riferite ai componenti il nucleo familiare richiedente:

B1) Nucleo familiare composto da una sola persona

Nucleo familiare composto anagraficamente da una sola persona o di età inferiore a 65 anni o che a seguito di sentenza di separazione non ha ottenuto la casa coniugale

Nucleo familiare composto da una sola persona	2
---	---

B2) Nucleo familiare composto da almeno 4 componenti

Nucleo familiare richiedente composto anagraficamente da 4 unità ed oltre.

Nucleo familiare composto da 4 unità ed oltre	1
---	---

B3) Coppia di giovane età anagrafica

Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da coniugi o conviventi, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b), in cui entrambi abbiano meno di 35 anni

Coppia di giovane età anagrafica	3
----------------------------------	---

B4) Genitore convivente anagraficamente con figlio/i minore/i

Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto esclusivamente da un genitore e il/i proprio/i figlio/i a minore/i.

La condizione di punteggio sussiste anche nel caso di convivenza nucleo adulto genitore – bimbo con un familiare in rapporto di parentela di 1° e 2° grado.

La condizione è attribuita qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) Unico genitore che ha riconosciuto il/i minore/i;
- b) Un genitore è: deceduto, detenuto in carcere, privo della potestà genitoriale;
- c) Sussiste abbandono di uno dei due genitori accertato in sede giurisdizionale o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali o allontanamento in caso di violenza di cui al D.L. 93/2013;
- d) Provvedimento di affidamento anche temporaneo del minore al genitore richiedente, certificato dalle autorità competenti. In caso di figli di stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.

Al genitore viene equiparata, al fine del riconoscimento della condizione, la situazione di affido giurisdizionale di minore purché a carico fiscale e quella dell'ascendente con discendenti a carico fiscale.

Il punteggio è differenziato come segue:

Per le condizioni di cui alle lettere a) b) e c)	3
Per la condizione di cui alla lettera d)	2

B5) Nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con minori

Nucleo familiare nel quale, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, siano presenti minori.

Il punteggio è differenziato come segue:

Nucleo familiare richiedente con due minori	1
Nucleo familiare richiedente con tre minori	2
Nucleo familiare richiedente con oltre tre minori	3

B6) Anzianità e composizione del nucleo familiare

Nucleo familiare richiedente:

- 1) composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni. Il punteggio viene riconosciuto anche se con eventuali minori o maggiorenni handicappati a carico; in caso di coniugi o conviventi more-uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa;
- 2) nel quale siano presenti una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda.

Nucleo familiare richiedente composto esclusivamente da persone che abbiano superato i 65 anni.	4
Presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone di età superiore ai 70 anni.	2

B7) Invalidità, handicap e non autosufficienza

La presenza nel nucleo familiare richiedente di una o più persone portatrici di handicap o in situazione di invalidità o certificate non autosufficienti, è valutata quale condizione di punteggio qualora la situazione sia certificata dall'autorità competente alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Sono considerate le condizioni di punteggio:

a) Gravità elevata o al 100%:

- 1) persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate gravemente non autosufficienti dalla competente U.V.G.T. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela di anziani non autosufficienti (punteggio BINA non inferiore a 500 punti);
- 2) persone con invalidità certificata pari al 100% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative;
- 3) persone disabili permanenti e gravi, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute o minore ipoacusico, ai sensi dell'art. 1 della Legge 11 ottobre 1990 n. 289 e successive modifiche ed integrazioni e delle altre disposizioni vigenti.

b) Gravità media e superiore al 66%:

- 1) persone disabili con presenza di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, certificati ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) persone con invalidità certificata superiore al 66% e fino al 99% ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti più componenti certificati di gravità elevata o media, ai sensi delle lettere del comma precedente, il punteggio è attribuito a ciascuno per intero. Non sono attribuiti punteggi cumulativi in caso di certificazioni plurime in capo alla medesima persona.

Condizione di gravità elevata	5
Condizione di gravità media	3

B8) Richiedenti asilo e titolari di protezione

Persone in possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo o protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Possesso di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, protezione sussidiaria o motivi umanitari	1
---	---

B9) Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza

Persona che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, risulti sottoposta a protezione dal coniuge o convivente per il rischio di incolumità per sé e per i figli

Condizione di coniuge o convivente che ha subito violenza	4
---	---

5. INCOMPATIBILITÀ E NON CUMULABILITÀ FRA CONDIZIONI DI PUNTEGGIO

Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.

All'interno di ogni condizione oggettiva e soggettiva i singoli punteggi assegnati in base alla verifica delle condizioni ivi stabilite non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla condizione di invalidità, handicap e non autosufficienza, con le modalità previste al precedente punto 4 condizione B7).

Sussiste incompatibilità fra le seguenti condizioni oggettive:

- A1) Alloggio improprio
- A2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario: disagio abitativo
- A3) Sfratto
- A4) Sistemazione precaria a seguito di provvedimento di sfratto

Sussiste incompatibilità fra le condizioni sopraelencate e le condizioni di:

- A5) coabitazione
- A6) abitazione in alloggio sovraffollato
- A7) residenza in alloggio inidoneo
- A8) residenza in alloggio certificato antigienico

Sussiste incompatibilità fra la condizione A2) sistemazione in spazi procurati a titolo precario: Disagio abitativo e A11) Incidenza del canone sul valore ISE, qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

Sussiste incompatibilità fra le condizioni soggettive B2) nucleo familiare composto da almeno 4 componenti e B5) nucleo familiare richiedente convivente anagraficamente con figli minori.

6. PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Il Servizio competente provvede all'istruttoria delle domande presentate, verificandone la completezza e la regolarità e attribuendo, per ciascuna domanda, i punteggi sulla base della situazione dichiarata dal nucleo richiedente e accertata d'ufficio, al fine di determinare una graduatoria avente carattere provvisorio.

L'esame dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive in relazione alla corrispondenza tra atti, stati e fatti e quanto autocertificato può essere effettuata dal Servizio competente:

- a) attribuendo d'ufficio in sede istruttoria per l'inserimento della domanda in graduatoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso del Comune di Calderara di Reno;
- b) attribuendo la condizione di punteggio maggiormente favorevole, in caso di condizioni di punteggio incompatibili, ai sensi del vigente regolamento.

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Servizio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del Servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata anche a mezzo telegramma ordinario o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune di Calderara di Reno. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

Il Servizio competente, nell'esercizio di tale attività istruttoria, qualora riscontri l'inattendibilità dei requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda o la sussistenza di false e mendaci dichiarazioni, provvede a segnalare ciò all'Autorità Giudiziaria in esecuzione della vigente normativa in materia di autocertificazione e la domanda viene esclusa dalla graduatoria.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per nascita, adozione o affidamento pre-adoptivo, o le diminuzioni avvenute per decesso o altre cause, possono essere documentate anche dopo la presentazione della domanda e, se rilevati d'ufficio durante l'istruttoria della domanda, vengono considerati ai fini dell'attribuzione delle condizioni per la posizione nella graduatoria, a condizione che la richiesta degli interessati o la verifica d'ufficio sia effettuata entro l'approvazione della graduatoria definitiva.

Il Servizio competente provvede alla formazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi, **che verrà pubblicata in data 12 ottobre 2022**. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e sul Sito Internet Istituzionale del Comune. Nella graduatoria sono indicate, per numero di Protocollo, le domande dichiarate ammissibili, con il punteg-

gio complessivo e le domande dichiarate inammissibili, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi. **La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.** Non verrà inviata alcuna comunicazione mediante posta ordinaria.

I richiedenti, che ritengono di avere diritto ad una diversa collocazione nella graduatoria per mutamento delle condizioni di punteggio dichiarate in domanda, possono presentare istanza di integrazione della precedente domanda, producendo la relativa documentazione entro e non oltre il termine di formazione della graduatoria definitiva da parte della Commissione di cui all'art. 8 del presente regolamento. La Commissione esaminerà l'istanza e, qualora la ritenga ammissibile, procederà all'aggiornamento della graduatoria. La domanda precedentemente presentata verrà sostituita integralmente dalla nuova istanza a cui si farà riferimento ai fini delle successive verifiche ed adempimenti.

Entro trenta giorni dal primo giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso al Comune.

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

La Commissione tecnica di cui all'art. 8 del vigente Regolamento comunale di Edilizia Residenziale Pubblica è competente ad esaminare i ricorsi pervenuti avverso la graduatoria provvisoria e provvede alla formazione della graduatoria definitiva, effettuando l'eventuale sorteggio tra le domande che abbiano conseguito il medesimo punteggio.

La graduatoria definitiva, da approvare con Atto dirigenziale, sostituisce a tutti gli effetti quella precedente e verrà pubblicata sull'Albo Pretorio e sul Sito Internet Istituzionale del Comune.

La pubblicazione all'Albo pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Non verrà inviata alcuna comunicazione mediante posta ordinaria.

8. CRITERI DI ORDINAMENTO DELLE DOMANDE NELLA GRADUATORIA

Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) mediante il punteggio attribuito in base all'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive;
- b) le domande appartenenti alla medesima classe di punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore ISEE del nucleo familiare, assumendo priorità il valore ISEE più basso;
- c) qualora più domande abbiano il medesimo valore ISEE sono graduate mediante sorteggio.

In sede di procedimento di controllo amministrativo formale e sostanziale sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate insieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

9. ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Il Servizio competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e al momento della verifica per l'assegnazione. Per talune condizioni, per le quali è specificamente previsto, la verifica attiene alla permanenza dalla data della domanda alla data di verifica per l'assegnazione. In caso di verifica di perdita dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Agli interessati in posizione utile per l'assegnazione verrà inviata, all'ultimo domicilio conosciuto, apposita comunicazione con la quale verranno invitati a provvedere alla presentazione della documentazione richiesta per la verifica di cui al comma 1 nei termini previsti dalla comunicazione stessa. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'interessato non provveda alla consegna della documentazione richiesta, secondo le modalità evidenziate nella comunicazione o non si presenti presso gli uffici del Servizio competente nei termini prefissati, verrà escluso dall'assegnazione e dalla graduatoria, salvo la sussistenza di cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Qualora il comune accerti la non sussistenza dei requisiti e la loro perdita, nonché la mancanza delle condizioni oggettive e soggettive o il mutamento delle condizioni oggettive, si provvede a dare comunicazione di ciò all'interessato, il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà produrre la documentazione richiesta ad integrazione della domanda. Qualora detta documentazione non sia prodotta senza giustificato motivo, ovvero sia parziale o palesemente inattendibile, il Comune dichiara l'esclusione dalla graduatoria.

In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti d'accesso o in esito ai controlli il richiedente ha facoltà di presentare ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, al Comune.

Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

10. STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

L'alloggio è assegnato in base ai seguenti criteri in ordine di priorità:

- a) alla dimensione dell'alloggio e alla composizione numerica del nucleo;
- b) all'utilizzo razionale del patrimonio ERP tenendo conto di eventuali valutazioni pervenute dai servizi sociali.

Gli alloggi vengono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi ai nuclei aventi diritto in base alla dimensione dell'alloggio, rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare, individuando le varie tipologie di standard abitativo, come indicato dal D.M. 5 luglio 1975 che prevede: *"per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a metri quadrati 14, per i primi 4 abitanti, e metri quadrati 10 per ciascuno dei successivi"*.

Di seguito si indicano i parametri con il limite della tolleranza sulla rilevazione del + e - 5%:

- per gli alloggi monostanza:
 - 1 persona - 28 mq (comprensivi del bagno);
 - 2 persone - 38 mq (comprensivi del bagno);
- per le altre tipologie di alloggi (bilocali, trilocali e quadrilocali) viene specificata la seguente metratura in relazione al numero dei componenti:
 - alloggio di mq. 28 e fino a mq. 39, assegnabile a nuclei composti da 1 persona;
 - alloggio di mq. 38 e fino a mq. 53, assegnabile a nuclei composti da 2 persone;
 - alloggio di mq. 42 e fino a mq. 59, assegnabile a nuclei composti da 3 persone;
 - alloggio di mq. 56 e fino a mq. 78, assegnabile a nuclei composti da 4 persone;
 - alloggio di mq. 66 e fino a mq. 92, assegnabile a nuclei composti da 5 persone;
 - alloggio di mq. 76 e fino a mq. 106 assegnabile a nuclei composti da 6 persone;
 - alloggio di mq. 86, e fino a mq. 120 assegnabile a nuclei composti da 7 persone;
 - alloggio di mq. 96 e fino a mq. 134, assegnabile a nuclei composti da 8 persone.

Le superfici indicate si intendono utili, ai sensi del D.M. 801/77.

Ai fini dell'individuazione dello standard abitativo dell'alloggio, non possono essere considerati come regolari componenti il nucleo familiare gli ospiti di cui all'art. 27, comma 5 della Legge Regionale, coloro che non facciano ancora parte del nucleo familiare ai sensi dell'art. 27, comma 1, della medesima Legge Regionale e coloro che occupano irregolarmente l'alloggio.

Il Responsabile del Servizio competente può assegnare alloggi in deroga agli standard abitativi stabiliti ai sensi del comma 3 del presente articolo, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:

- a) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
- b) assegnazione di un alloggio di standard abitativo di livello immediatamente inferiore a quello del nucleo familiare richiedente qualora uno dei componenti sia un minore di anni 14 e sussista una situazione di particolare emergenza abitativa.

11. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELL'ALLOGGIO

Il Servizio competente informa dell'assegnazione gli aventi diritto e, qualora sia possibile, prevede la facoltà per i medesimi di visionare gli alloggi idonei e disponibili per l'assegnazione, al fine di esprimere una preferenza, fissando comunque un termine massimo di sette giorni per la scelta dell'alloggio.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria definitiva possono rinunciare agli alloggi ad essi proposti, adducendo gravi e documentati motivi che saranno oggetto di valutazione da parte del Servizio competente.

In tale circostanza il Servizio competente, qualora non consideri la rinuncia adeguatamente motivata, individua tra gli alloggi visionati quello che sarà assegnato d'ufficio. In caso di non accettazione da parte dell'assegnatario, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione con la conseguente esclusione dalla graduatoria. Nel caso di rinuncia dell'alloggio assegnato non ritenuta motivata, l'avente diritto decade dalla graduatoria e non potrà presentare domanda per l'assegnazione di alloggi ERP per due anni.

In caso di disponibilità di alloggi privi di barriere architettoniche e/o dotati di appositi strumenti (es. servoscala), gli stessi dovranno prioritariamente essere assegnati a chi risulta in graduatoria e presenta impossibilità di deambulazione certificata da struttura pubblica.

In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Servizio competente, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si renderanno successivamente disponibili durante il periodo di vigenza della graduatoria.

12. CONTROLLI

Il richiedente dichiara nella domanda di accesso alla graduatoria di essere consapevole delle responsabilità penali che assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per la falsità negli atti, per dichiarazioni mendaci e per uso di atti falsi. Dichiara altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi della vigente normativa in materia.

In caso di assegnazione, sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono **sempre** effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. Le modalità organizzative per l'esperienza delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.

Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione, sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.

Al fine dell'attivazione del procedimento di controllo, in sede di verifica requisiti è consegnata apposita comunicazione agli interessati con l'indicazione del termine per rispondere a quanto rilevato.

Si procederà all'esclusione dalla graduatoria e dall'assegnazione dell'alloggio nei seguenti casi:

- 1) accertamento di dichiarazioni sostitutive non veritiere;
- 2) accertamento della perdita dei requisiti inerenti alla partecipazione della domanda all'accesso o alla permanenza in graduatoria;
- 3) accertamento di non completezza, di non veridicità e di non congruità dei dati dichiarati, ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- 4) in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta in sede di verifica dei requisiti di cui al precedente comma 4.

13. PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo trasmesso al soggetto gestore del patrimonio immobiliare di ERP, anche a mezzo telematico, per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario.

A tal fine il soggetto gestore convoca l'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio, ad avvenuto ricevimento del provvedimento di assegnazione.

Nel caso in cui l'assegnatario non si presenti o si rifiuti di stipulare il contratto, il soggetto gestore diffida l'interessato a presentarsi entro sette giorni. Qualora l'interessato non si presenti nonostante la diffida, il soggetto gestore lo comunica al Servizio competente, che provvede all'annullamento dell'assegnazione ed alla contestuale esclusione dalla graduatoria, con provvedimento definitivo.

Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro quaranta giorni, salvo proroga concessa dal Servizio competente, a seguito di domanda motivata. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione, la definitiva esclusione dalla graduatoria e la interdizione della partecipazione a successivi bandi per il periodo di due anni, da emanarsi con provvedimento dirigenziale.

Il richiedente iscritto all'AIRE è tenuto ad occupare l'alloggio non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dello stesso, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25 comma 7 della L.R. 24/2001.

La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

14. PROCEDIMENTI

Per la necessaria e doverosa diffusione e divulgazione del presente avviso, lo stesso viene pubblicato sul sito Internet del Comune all'indirizzo: www.comune.calderaradireno.bo.it, nonché sull'Albo Pretorio Comunale.

Il Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona, dott.ssa Elisabetta Urbani.

L'Ufficio Competente responsabile dell'istruttoria è il Servizio Amministrativo del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo per il Trattamento dei Dati Personali n. 679/2016 e il Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali contenuti nella domanda di assegnazione di alloggio di E.R.P. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per l'esecuzione degli adempimenti e secondo le finalità previste dalla vigente normativa.

In relazione a quanto sopra, il trattamento avviene in base a strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili, essi sono raccolti dall'Amministrazione in osservanza alle disposizioni di legge vigenti e previo consenso scritto dell'interessato, espresso contestualmente alla presentazione dell'istanza.

I dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati e diffusi per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici.

Il titolare del trattamento è il Comune di Calderara di Reno – Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

Se il dichiarante ritiene che il trattamento dei dati che lo riguardano non è conforme alle disposizioni vigenti ovvero se la risposta ad un'istanza con cui esercita uno o più dei diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato può rivolgersi all'autorità giudiziaria o al Garante per la protezione dei dati personali, in quest'ultimo caso mediante un reclamo ai sensi dell'articolo art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.

Il Comune di Calderara di Reno ha individuato come responsabile del trattamento la Responsabile del Settore Politiche di Benessere e Servizi alla Persona.

16. FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Bologna.

A far data dal giorno 1 giugno 2022, ESCLUSIVAMENTE PER LE PERSONE IMPOSSIBILITATE A FARLO AUTONOMAMENTE, sarà possibile ricevere supporto nella

compilazione della domanda contattando l'Ufficio Casa al numero 051/6461238 o scrivendo una richiesta all'indirizzo email andrea.viliotti@comune.calderaradireno.bo.it .

Dalla Residenza Comunale, 23 maggio 2022

**La Responsabile del Settore
Politiche di Benessere e Servizi alla Persona**
Dott.ssa Elisabetta Urbani